

81. Nei tempi ordinarii, il servizio della Guardia civica viene prestato nelle rispettive Comuni.

82. Il servizio delle Guardie civiche stazionarie è obbligatorio e personale. Nessuno può quindi farsi rappresentare nell'onorevole incarico di Guardia civica.

Le sostituzioni non sono permesse, se non che fra Guardie civiche dello stesso battaglione, e dietro approvazione dei capitani, i quali non le accorderanno che per casi urgenti e speciali. Possono le sostituzioni avvenire anche mediante le Guardie civiche del Corpo di riserva, come è disposto nel titolo relativo, art. 75.

83. Nei casi di tumulti o di allarme, tutte le Guardie prendono le armi, si riuniscono nei luoghi determinati, e si tengono disponibili alla richiesta del rispettivo capo di battaglione, per recarsi dove la loro presenza sia necessaria.

84. La riunione delle guardie di parecchi distretti può aver luogo per ordine del Comando provinciale, ed a richiesta delle Autorità competenti, ma solo nei casi di urgente necessità, e sotto la più stretta responsabilità delle Autorità medesime.

85. Le Guardie civiche dei distretti, fuori dei casi indicati nei precedenti articoli 83, 84, non possono riunirsi che due sole volte all'anno, sia per grandi esercizi e manovre, sia per le ispezioni e rassegne generali. Nelle città possono riunirsi più spesso, secondo gli ordini del Comando provinciale.

86. Gli ufficiali, sotto-ufficiali e caporali, debbono riunirsi più frequentemente, pegli esercizi, senza uopo però di allontanarsi dalla rispettiva loro Comune.

87. Gli esercizi in generale non possono essere di obbligo assoluto che due volte al mese, e soltanto nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre; fino a che però la Guardia non sia perfettamente istruita, l'esercizio deve essere dovunque frequente, a tenore delle disposizioni che daranno i Comandi provinciali.

88. Apposite istruzioni a stampa stabiliscono le *teorie militari pegli esercizi* e le manovre a cui devono attenersi le Guardie civiche, come un'apposita istruzione a stampa regola *il servizio dei posti* delle Guardie civiche nelle città e fuori; il contegno ch'esse devono seguire, e le loro incombenze in fazione. Le une e le altre sono già pubblicate.

TITOLO VIII.

ARMAMENTO, UNIFORMI, DISTINTIVI.

89. La guardia civica viene armata di gladio, o daga a due tagli, e di fucile con baionetta. Appositi Regolamenti determinano le qualità e dimensioni dei fucili, delle daghe e di quant'altro si riferisce all'armamento della Guardia, come all'organizzazione delle *armi speciali* della medesima, cioè della cavalleria ed artiglieria, e dei bersaglieri.

90. Lo Stato fornisce a tutte le Guardie il fucile con baionetta, e tutte le armi da fuoco dei corpi speciali. La provvista della daga, giuberna e cintura conforme al modello sta a carico dell'individuo.